

CORSO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE

D.P.R. 30/05/2002 n. 115

FIRENZE 05 APRILE 2022

REGOLE GENERALI E FONTI

ART. 24 COST. e D.P.R. 115/2002

- Fonte costituzionale del beneficio e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 115/2002 è l'art. 24 della Costituzione ovvero la norma che sancisce l'inviolabilità della difesa in ogni stato e grado.
- *«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»*

ISTITUZIONE DEL PATROCINIO

D.P.R. 115 del 30/05/2002

ART. 74, II° comma, D.P.R. 115/2002

“È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”.

AMBITO DI APPLICABILITÀ

ART. 75, I° comma, D.P.R. 115/2002

“L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.

REQUISITI SOGGETTIVI

Hanno diritto ad essere ammessi al beneficio:

- I cittadini italiani;
- Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno;
- Gli stranieri regolarmente soggiornanti per avere in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale possa derivare il permesso di soggiorno;
- Gli apolidi;
- Gli enti e associazioni senza fini di lucro;
- I richiedenti protezione umanitaria e/o internazionale.

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

ART. 76, I° comma, D.P.R. 115/2002

“Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68”.

REDDITO IMPONIBILE

Costituisce reddito imponibile la somma dei redditi conseguiti dalla parte istante e dai familiari conviventi.

Costituiscono reddito imponibile, non solo il reddito IRPEF, ma anche i redditi soggetti ad imposta sostitutiva.

REDDITO IMPONIBILE

Costituisce, altresì, reddito imponibile il contributo al mantenimento percepito per i figli. La Corte di Cassazione, II Sez. Civ., con l'Ordinanza n. 24378/2019 ha statuito che *“Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, devono essere indicati e considerati anche gli assegni di mantenimento percepiti mensilmente dai componenti il nucleo familiare”*. Ovvero, il contributo al mantenimento dei figli, pur non costituendo reddito ai fini Irpef, concorre nella determinazione dell'ammontare del limite di reddito previsto per l'accesso al beneficio in quanto l'art. 76, comma 3, D.p.r. 115/02, *“stabilisce che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tenere conto non soltanto dei redditi “imponibili” ai fini Irpef risultanti dall'ultima dichiarazione, ma anche di quelli esclusi dalla base imponibile, come i redditi esenti, soggetti a regime sostitutivo o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta”*.

REDDITO PERSONALE

Si tiene conto del solo reddito della persona istante quando oggetto del giudizio sono diritti della personalità oppure nei casi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare (art. 74, IV° comma).

Nei procedimenti civili, a differenza di quelli penali, non è prevista l'elevazione dei limiti di reddito di €. 1.032,00 per ogni componente familiare di cui all'art. 92 D.P.R. 115/2002.

Ai fini della prova del reddito, l'art. 79 D.P.R. 115/2002 prevede che il richiedente deve allegare all'istanza una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione deve, altresì, contenere l'impegno della parte istante a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.

DEROGHE

- Non possono essere ammessi al beneficio i soggetti condannati in via definitiva per i reati indicati nell'art. 76, comma 4 bis, D.P.R. 115/2002;
- Sono ammissibili al beneficio a prescindere dal reddito le persone offese dai reati indicati nell'art. 76 comma 4 ter D.P.R. 115/2002;
- Sono ammissibili, inoltre, i minori stranieri non accompagnati (art. 76, comma 4 quater, D.P.R. 115/2002);
- Sono ammissibili, altresì, i figli minori o maggiorenni non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso dall'altro genitore o dal convivente o da persona legata da relazione affettiva (art. 76, comma 4 quater, D.P.R. 115/2002);

ISTANZA PER L'AMMISSIONE E REQUISITI

Nell'istanza è necessario indicare a pena di inammissibilità:

- Le generalità ed il codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare;
- L'oggetto del procedimento in maniera puntuale e specifica e la domanda che si intende proporre. In caso di procedimento pendente indicare il numero di ruolo;
- Le enunciazioni in fatto e in diritto al fine di valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende fare valere (ex art. 122 D.P.R. 115/2002);
- Il reddito percepito dal richiedente comprensivo dei redditi percepiti dagli altri componenti il nucleo familiare;
- Il richiedente deve, altresì, specificare di non aver riportato condanna penale definitiva per i reati indicati nell'art. 76 d.p.r. 115/2002. Tale dichiarazione deve essere indicata nella dichiarazione sostituiva di certificazione e sottoscritta dal richiedente;
- Per i minori di età e per le persone amministrate o soggette a tutela, l'istanza deve essere formulata dal rappresentante legale e autorizzata, qualora occorra, dal giudice tutelare.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, I comma, lett. O) del D.P.R. 445/2000 nella quale il richiedente deve indicare il reddito complessivo percepito dal medesimo e da tutti i componenti il proprio nucleo familiare nell'anno fiscale che precede la domanda con l'impegno alle comunicazioni relative alle variazioni (cfr art. 76 e 79 d.p.r. 115/20002). Il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, può produrre una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione (cfr Corte Costituzionale, Sent. n. 157 del 20.07.2021).

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscrittonato a.....il
.....e residente in C.F.ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, I comma, lettera o) del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA CHE

il reddito annuo complessivo ai fini della presente istanza (comprensivo del reddito dei familiari conviventi) prodotto in Italia nell'anno..... ammonta a €.

il reddito annuo complessivo ai fini della presente istanza (comprensivo del reddito dei familiari conviventi) prodotto all'estero nell'anno..... ammonta a €

sussistendo, quindi, le condizioni di reddito previste per l'ammissione. Il sottoscritto, preso atto che il limite massimo di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato è attualmente pari a € 11.746,68 si impegna a comunicare, fino a che il processo non sarà definito, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, ogni eventuale variazione del reddito verificatasi nell'anno precedente, che superi il limite sopra indicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di un anno dal momento in cui è stata presentata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o dall'eventuale precedente comunicazione di variazione. Dichiaro, inoltre, di non aver riportato condanne (sentenza definitiva) per i reati di cui agli artt. 416bis c.p., 291quater del T.U. di cui al D.P.R. 23/01/1973 n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 e 74, comma 1, T.U. di cui al D.P.R. 309/90 nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Dichiaro, altresì, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 125 T.U. 30 maggio 2002 n. 115 per il caso in cui vengano rese dichiarazioni attestanti falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste.

ULTERIORI DOCUMENTI

- Per le istanze relative ai procedimenti di separazione: estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- Per i procedimenti di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio: omologa o sentenza di separazione dei coniugi;
- Per i procedimenti minorili nei quali è stato nominato un curatore speciale o un tutore: provvedimento di nomina;
- Nei giudizi nei quali si è convenuti: copia dell'atto notificato;
- Per le impugnazioni: provvedimento da impugnare;
- Per le procedure esecutive: titolo esecutivo e/o atto ricevuto;
- Per le procedure di mediazione, se parte attivante, occorre specificare che trattasi di mediazione ex art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010 modificato in D. L. 69/2013.

PROVA DEL REDDITO

Non occorre depositare la dichiarazione dei redditi né tantomeno l'Isee in quanto ciò che richiede la legge è la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal richiedente il beneficio. L'Isee non ha, infatti, alcuna rilevanza ai fini dell'ammissione al beneficio.

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. Quarta Penale, con la Sentenza n. 46159 del 17 dicembre 2021, in relazione al reato di cui al D.P.R. 115/2002 art. 95, per aver falsamente attestato, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio dello Stato, ha precisato che *“L'Isee (acronimo di “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”) è un metodo per calcolare, valutare e confrontare la situazione economica di una famiglia. Lo stesso non si limita al solo reddito percepito, ma prende in considerazione la situazione economica, e dunque anche il patrimonio immobiliare e mobiliare della famiglia. L'Isee è spesso necessario quando si richiede una prestazione sociale o previdenziale agevolata...” omissis.....”L'Isee, dunque, è un criterio non valido per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il D.P.R. n. 115 del 2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata”*.

REDDITI DA COMPUTARE

- I redditi di ciascun familiare convivente, ad eccezione del caso in cui gli interessi del richiedente siano in contrasto con quello degli altri familiari o dei procedimenti relativi a diritti della personalità;
- Le pensioni di invalidità o comunque tutte le pensioni che abbiano natura “sostitutiva” della retribuzione. Sono escluse le indennità di accompagnamento in quanto tale **sussidio** non ha natura di reddito ma è funzionale all’assistenza necessaria ai disabili;
- Sussidi, borse di studio, ecc.;
- Assegno di separazione o divorzio in favore del coniuge e contributo al mantenimento percepito per i figli conviventi;

REDDITI DA COMPUTARE

- Eventuali proventi derivanti dal reddito di cittadinanza;
- Interessi percepiti su somme depositate su conti correnti, i proventi da fondi di investimento oppure gli interessi di BOT, CCT, BTP, ecc.;
- Redditi esenti da Irpef ma soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. redditi da locazione a cedolare secca);
- Proventi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa (cfr Cass. Penale, Sez. IV, sentenza 12 ottobre 2010, n. 36362; Interpello Agenzia delle Entrate, risposta n. 313).

COMPETENZA

ART. 124, D.P.R. 115/2002

Contrariamente a ciò che avviene nei giudizi penali, amministrativi e tributari, nel procedimento civile le istanze per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato si presentano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove la causa pende o deve essere radicata.

Per i giudizi pendenti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione la competenza è del COA del luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o da impugnare.

DELIBERA DI AMMISSIONE

L'art. 126 del D.P.R. 115/2002 dispone che il COA, entro 10 giorni dalla presentazione, verifica l'ammissibilità dell'istanza ovvero se ricorrono o meno le condizioni di reddito e **se sussiste il requisito della non manifesta infondatezza del diritto** che si intende far valere e ammette la parte istante in via anticipata. La domanda produce i suoi effetti dal momento della presentazione. L'ammissione del COA avviene in via provvisoria ed anticipata, fatte salve le definitive valutazioni del Giudice (art. 126 T.U.S.G.).

LE INTEGRAZIONI

Qualora i documenti allegati all'istanza non siano completi o siano necessari chiarimenti, il Consiglio dell'Ordine può richiedere al difensore della parte istante le integrazioni dovute, che dovranno pervenire nel termine assegnato. In mancanza l'istanza verrà archiviata.

DISTRAZIONE A FAVORE DELLO STATO

Il difensore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato deve ricordarsi di concludere per la distrazione delle spese di lite in favore dello Stato in quanto, in caso di esito vittorioso, la condanna alle spese della controparte sarà posta a favore dello Stato in applicazione del disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.

*GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE!*